

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 941)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, TORELLI, MAZZOLI, LIMONI, CACCHIOLI, SANTALCO e RUSSO Luigi**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1973

Proroga dell'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 124; provvedimenti per la istituzione di scuole e di corsi di specializzazione professionale per infermieri; riconoscimento del titolo professionale ai fini dell'inquadramento nella carriera di concetto

ONOREVOLI SENATORI. — Il « *Quaderno di documentazione* » edito dall'Ufficio studi del Senato della Repubblica nel gennaio 1972 e dal quale si riporta la tavola n. 33, ha messo in evidenza la estrema carenza quantitativa di personale paramedico, specie infermieristico:

Situazione quantitativa del personale paramedico, fabbisogni futuri, numero delle scuole professionali e loro gettito annuale

	Personale esistente	Scuole	Gettito annuale delle scuole	Personale necessario
Infermieri professionali	32.000	168	3.000	70.000
Infermieri generici	65.000	410	7.500	—
Assistenti sanitarie visitatrici	6.500	37	360	16/20.000
Vigilatrici d'infanzia	2.000	55	150	6/8.000
Puericultrici	3.500	35	—	9.000
Ostetriche	19.000	35	250	25.000
Tecnici di laboratorio	5.500	18	500/600	12.000
Tecnici di radiologia	6.000	52	—	16.000
Meccanici ortopedisti	1.300	8	—	2.700
Specializzazioni infermieristiche	—	59	—	—
Corsi di abilitazione a funzioni direttive	—	66	20	—
Assistenti sociali	7.000	54	250	—

Un rapido calcolo porta a concludere che in Italia si ha il rapporto medio nazionale di un infermiere professionale ogni 71,9 posti-letto, vale a dire un infermiere diplomato ogni tre sezioni ospedaliere, mentre l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, testualmente dispone che debbesi prevedere: « un caposala; un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali e generici ».

Il Parlamento, esaminato questo settore dell'assistenza sanitaria nella passata legislatura, ha approvato la legge 25 febbraio 1971, n. 124, con l'intento di ovviare, almeno in parte, a tale situazione permettendo agli infermieri generici di frequentare il secondo anno del biennio professionale (articolo 8).

Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge proposto prevede per le Università la istituzione di corsi di laurea per la preparazione di personale abilitato alla direzione di scuole professionali ed all'insegnamento nelle medesime.

Di questi corsi, ve ne sono due a Roma, istituiti rispettivamente presso la cattedra di igiene dell'Università di Stato e presso l'Università cattolica. Anche a Napoli è stato previsto un corso similare, ma l'Università di quella città non riesce ancora ad iniziare le lezioni.

L'urgente necessità di moltiplicare tali corsi è data dal fatto che molte scuole professionali per infermieri sono carenti, se non prive, di personale didattico e direttivo.

La medicina moderna si avvale, sempre più di frequente, di mezzi tecnici e di terapie per le quali occorre personale specializzato. Già il decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, accanto alla figura del sanitario, prevede la presenza di diverse figure di tecnici nonché di infermieri specializzati.

A quattro anni di distanza dalla approvazione della riforma ospedaliera pochissimi corsi sono stati istituiti e la figura dell'infermiere specializzato è assente anche in reparti come i centri di rianimazione, le unità coronariche, le sale operatorie, senza conta-

re la mancanza assoluta di tecnici della riabilitazione, fisio-chinesiterapisti, ortottisti, eccetera.

Questi i motivi per i quali agli ospedali generali regionali viene dato l'obbligo (comma secondo, articolo 1) della istituzione di almeno due corsi di specializzazione.

Prevedendo la istituzione della scuola professionale per infermieri, quale servizio di obbligo degli ospedali provinciali generali (comma terzo), i proponenti mirano:

1) ad aumentare il numero delle scuole professionali tanto da raggiungere almeno 10.000 diplomati in più per ogni anno (a tale riguardo è utile ricordare anche che ben 22 Province sono ancora sprovviste di scuole professionali per infermieri);

2) ad arrestare la corsa all'apertura di scuole per infermieri generici (se ne contano più di 500) trasformando parte di quelle già esistenti.

Con l'articolo 2, infine, si riaffermano le agevolazioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

È nota la resistenza esercitata dalle amministrazioni, ospedaliere e non, a privarsi, seppure temporaneamente, degli elementi migliori quando questi richiedono congedi o aspettative per frequentare corsi di perfezionamento. Appare invece utile, se non addirittura necessario, agevolare il più possibile i candidati ai corsi di specializzazione, ai corsi universitari per l'abilitazione all'insegnamento nonché al personale generico ammesso ai corsi professionali.

Le argomentazioni a sostegno del proposto articolo 3 risultano dall'articolo 2229 del codice civile, laddove leggesi l'enunciazione delle professioni « a carattere precipuamente intellettuale » per le quali è richiesta la iscrizione all'albo professionale cui sono vincolati tutti coloro che (come appunto gli infermieri professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici d'infanzia e le ostetriche) svolgono particolari attività.

Per quanto riguarda le diverse interpretazioni in merito alla validità del titolo di stu-

dio degli operatori sanitari su citati si ricorda:

1) la sentenza del Consiglio di Stato emessa il 21 aprile 1960 nella quale leggesi: « . . . è considerato medio-superiore quell'istituto scolastico che abiliti ad una professione »;

2) il parere del Consiglio della pubblica istruzione con il quale, in data 22 novembre 1962, si espresse avviso favorevole per il riconoscimento della validità del diploma di infermiere professionale ai fini dell'inquadramento nella carriera di concetto;

3) i pareri ancora favorevoli espressi sullo stesso argomento dai Ministeri della pubblica istruzione e della sanità nel 1964.

Appare utile sottolineare anche che i pareri di cui ai precedenti punti 2) e 3) vennero espressi tenendo in debito conto le reali mansioni attribuite agli infermieri professionali dagli articoli 2 e 3 del regio decreto n. 1310 del 1940.

Con l'articolo 4 si propone un organico inquadramento degli operatori sanitari appartenenti alle categorie già citate nella carriera di concetto.

Con l'articolo 6 (norme transitorie) viene proposta una proroga alla norma transitoria di cui all'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 124. Il legislatore nell'approvare il citato articolo espresse l'intenzione:

1) di reperire nel più breve tempo possibile il personale diplomato mancante, attingendo tra gli infermieri generici, non operando una sanatoria indiscriminata ma facendo loro frequentare il regolare secondo anno di scuola professionale e mettendoli

così alla pari con gli anni di studio previsti per gli infermieri diplomati;

2) di sistemare la ibrida situazione per la quale il personale generico, pur non avendo la preparazione teorica necessaria, viene chiamato a sostituire il personale diplomato mancante, superando le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni (art. 4 del regio decreto n. 1310 del 1940).

Difficoltà obiettive (insufficiente numero di scuole professionali e carenza di personale presso gli ospedali con conseguente impossibilità di collocare in aspettativa gli infermieri generici ammessi a frequentare i corsi) non hanno consentito di raggiungere gli obiettivi previsti dalla *ratio* della predetta legge n. 124 (solo 2.000 su 60.000 infermieri generici hanno potuto frequentare i corsi).

La necessità di prorogare la norma per almeno cinque anni è dettata dal bisogno di scaglionare i candidati senza pregiudicare il servizio ospedaliero, che verrebbe ridotto se venissero sottratte contemporaneamente troppe unità.

Con il presente disegno di legge, oltre a perequare il trattamento ai dipendenti da diverse amministrazioni, si tende ad incoraggiare i giovani ad intraprendere le professioni sanitarie ausiliarie ricordando che, mentre esistono 150.000 maestri, ragionieri e geometri disoccupati, si accusa un *deficit* di oltre 150.000 tra infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia ed ostetriche.

Attesi gli obiettivi e validi motivi a base del disegno di legge, si confida in un sollecito esame e nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con l'inizio dell'anno accademico 1973-74 le Università sono tenute a prevedere la istituzione di corsi di laurea abilitanti all'insegnamento nelle scuole per la formazione del personale sanitario, non medico, di ogni ordine e grado nonchè la istituzione di corsi di laurea abilitanti alla direzione delle scuole medesime.

Gli ospedali regionali generali debbono includere tra i servizi d'obbligo la istituzione di almeno due corsi per la specializzazione degli infermieri già professionali, oltre al corso di abilitazione a mansioni direttive per capo-sala.

Gli ospedali generali provinciali debbono includere tra i servizi d'obbligo la scuola professionale per infermieri.

Art. 2.

È fatto obbligo alle amministrazioni, pubbliche o private, che hanno alle loro dipendenze personale sanitario ausiliario, di applicare le agevolazioni previste dagli articoli 44 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, verso quei dipendenti che vengono ammessi a frequentare i corsi di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 1, nonchè il corso di cui alla norma transitoria della presente legge.

Art. 3.

I diplomi di infermiere professionale, assistente sanitario, vigilatrice d'infanzia e ostetrica, ai fini dell'inquadramento nella carriera di concetto sia nel pubblico che nel privato impiego, sono equipollenti agli altri diplomi di Stato.

Art. 4.

Gli organi e gli enti autonomi dello Stato, le cliniche e gli istituti universitari, le

amministrazioni ospedaliere ed ogni altro ente pubblico, privato o ente morale, che hanno alle loro dipendenze personale con le attribuzioni proprie di infermiere professionale, assistente sanitario, vigilatrice d'infanzia ed ostetrica, purchè in possesso del relativo diploma conseguito a norma delle disposizioni vigenti e regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale, dovranno disporre affinchè tale personale venga inquadrato nella carriera di concetto.

Il personale di cui al comma precedente già in servizio, sia esso di ruolo o non di ruolo o comunque assunto a diverso rapporto d'impiego, conserva a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella posizione di provenienza.

Art. 5.

All'onere di lire 800 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Norma transitoria)

Per la durata di cinque anni scolastici dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli infermieri generici, abilitati a norma delle disposizioni vigenti, possono essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso presso le scuole professionali per infermieri al fine del conseguimento del diploma di Stato.

I candidati all'atto di ammissione devono trovarsi in possesso dei seguenti requisiti:

titolo di studio della scuola media inferiore, ad eccezione di coloro che per motivi di età non erano tenuti a frequentare la scuola media dell'obbligo;

abilitazione all'arte sanitaria ausiliaria di infermiere generico conseguita da almeno tre anni.